

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
89/C 261/01	ECU.....	1
89/C 261/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
89/C 261/03	Complemento di informazioni riguardanti la richiesta di proposte per i programmi di ricerca e sviluppo nel settore delle materie prime primarie e del riciclo dei metalli non ferrosi (1990-1992).....	2
89/C 261/04	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983.....	3
89/C 261/05	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	3
Corte di giustizia		
89/C 261/06	Causa 260/89: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Salonicco, con provvedimento 11 aprile 1989, nella causa SA Elleniki Radiofonia — Tileorasi (ERT A. E.) contro Dimotiki Eteria Pliroforisis e Salvatore Kuvelas	4
89/C 261/07	Causa 269/89: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Almelo, con sentenza interlocutoria 29 giugno 1989, nel procedimento penale contro la società Bonfait BV.....	5
89/C 261/08	Causa 285/89: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con provvedimento 12 luglio 1989, nella causa M. E. van der Laan-Velzeboer e P. C. L. van der Laan contro Ministro dell'agricoltura e della pesca	5

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Consiglio	
89/C 261/09	Pareri conformi da 17/89 a 23/89 emessi dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo, 2 lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio	6
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Parlamento Europeo	
89/C 261/10	Proroga della validità degli elenchi di riserva stabiliti in seguito a concorsi generali. .	7
	Commissione	
89/C 261/11	Bando di gara parziale n. 2/89 per la vendita di alcole di origine vinica, indetta dal Regolamento (CEE) n. 1781/89	8

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

13 ottobre 1989

(89/C 261/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,1742	Peseta spagnola	130,905
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,3227	Scudo portoghese	175,034
Marco tedesco	2,05610	Dollaro USA	1,08017
Fiorino olandese	2,32009	Franco svizzero	1,80604
Sterlina inglese	0,694417	Corona svedese	7,06860
Corona danese	8,02207	Corona norvegese	7,63137
Franco francese	6,97625	Dollaro canadese	1,26930
Lira italiana	1508,99	Scellino austriaco	14,4677
Sterlina irlandese	0,772761	Marco finlandese	4,67820
Dracma greca	181,576	Yen giapponese	155,706
		Dollaro australiano	1,40555
		Dollaro neozelandese	1,84960

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(89/C 261/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1623/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 24)	12. 10. 1989	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1624/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 27)	12. 10. 1989	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1625/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 30)	12. 10. 1989	42,85 ECU/t

Complemento di informazioni riguardanti la richiesta di proposte per i programmi di ricerca e sviluppo nel settore delle materie prime primarie e del riciclo dei metalli non ferrosi

(1990-1992)

(89/C 261/03)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 205 del 10 agosto 1989)

Il punto 1 si legge come segue:

1. Il Consiglio dei ministri, durante la riunione del 20 giugno 1989, ha adottato una posizione comune sulla proposta di programma di ricerca e sviluppo sulle materie prime e riciclo fatta dalla Commissione e si suppone avere una decisione finale durante il *quarto* trimestre del 1989.

Per incoraggiare una rapida applicazione di questo programma di R & S, la Commissione sta ora pubblicando una richiesta di proposta per i sottoprogrammi «Materie prime primarie» e «Riciclo dei metalli non ferrosi e strategici», con un budget totale effettivo per i contratti rispettivamente di 18,00 e 5,30 milioni di ECU per il periodo 1990-1992.

Il termine ultimo per il ricevimento della proposta è il *31 gennaio 1990*.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE)
n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983**

(89/C 261/04)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario⁽¹⁾, la Commissione ha deciso, con effetto a partire dal 4 ottobre 1989, la seguente modifica al regime d'importazione applicato in Italia nei confronti della Romania:

— Nell'ambito del regime d'importazione previsto del protocollo all'accordo tra la Comunità e la Romania sul commercio di prodotti industriali, apertura a carattere eccezionale, per il 1989, di possibilità d'importazione addizionali dalla Romania per il prodotto e nel limite seguenti:

Carta e cartone Kraft: 500 tonnellate

(Codici NC 4804 11 11, 4804 11 15, 4804 11 19, 4804 19 11, 4804 19 15, 4804 19 19, 4804 19 31, 4804 19 35, 4804 19 39, 4804 21 10, 4804 29 10, 4804 31 10, 4804 31 51, 4804 31 59, 4804 39 10, 4804 39 51, 4804 39 59, 4804 41 10, 4804 42 10, 4804 49 10, 4804 51 10, 4804 52 10, 4804 59 10 e 4809 90 00).

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(89/C 261/05)

La Commissione, con decisione C(89) 1779 del 11 ottobre 1989, ha autorizzato la Repubblica ellenica a escludere dal trattamento comunitario le banane fresche, codice NC 0803 00 10, originarie di paesi della zona del dollaro e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 1° ottobre 1989 e fino al 31 dicembre 1989.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel.: (02) 235 23 64; telefax: (02) 235 01 20 o 235 01 21.

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Salonicco, con provvedimento 11 aprile 1989, nella causa SA Elleniki Radiofonia — Tileorasi (ERT. A. E.) contro Dimotiki Eteria Pliroforisis e Salvatore Kuvelas

(Causa 260/89)

(89/C 261/06)

Con provvedimento 11 aprile 1989, pervenuto nella cancelleria della Corte il 16 agosto 1989, nella causa SA Elleniki Radiofonia — Tileorasi (ERT. A. E.), con sede in Agia Paraskevi, Attica contro Dimotiki Eteria Pliroforisis, con sede in Salonicco, e Salvatore Kuvelas, sindaco di Salonicco, il tribunale di Salonicco ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se sia conforme al trattato CEE ed al diritto derivato una legge che autorizzi un solo soggetto televisivo a fruire di un monopolio televisivo nell'intero territorio di uno Stato membro per l'effettuazione di trasmissioni televisive di ogni tipo. La nozione di trattato e di diritto derivato è esposta in prosieguo.
2. In caso di soluzione affermativa, se e in che misura vi sia inosservanza del principio di libera circolazione delle merci di cui all'articolo 9 del trattato CEE, tenuto conto del fatto che l'esercizio da parte di un unico soggetto del privilegio esclusivo televisivo implica per gli altri cittadini della Comunità il divieto di esportare, di affittare o di distribuire in qualsiasi modo nello Stato membro in questione merci, supporti di suono, films, documentari televisivi, nonché altri prodotti che possano venir usati per l'emissione di messaggi televisivi, eccezion fatta unicamente per il perseguimento degli scopi del titolare del privilegio, che gode di esclusiva televisiva, tanto più che detto titolare ha la possibilità di scegliere e di preferire il prodotto nazionale e i materiali locali a quelli degli altri Stati membri.
3. Se e in qual misura la concessione ad un solo titolare del privilegio televisivo costituisca misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, espressamente vietate dall'articolo 30 del trattato CEE.
4. Se si ammette che è legittima da parte di uno Stato membro l'attribuzione mediante legge ad un solo soggetto televisivo del privilegio esclusivo televisivo di trasmettere programmi televisivi di ogni genere nel territorio di uno Stato membro, in quanto ricadente sotto l'articolo 36 del trattato, come è stato interpretato dalla Corte di giustizia, dato che detta attribuzione risponde ad un'esigenza imperativa e persegue uno scopo d'ordine pubblico, come l'organizzazione della televisione nel pubblico interesse; se e in qual misura si è esagerato nel perseguire detto scopo, cioè che la tutela dell'interesse pubblico si effettui con i mezzi meno onerosi, vale a dire con quelli che meno ostacolano la libera circolazione delle merci.
5. Se e in quale misura, i diritti d'esclusiva attribuiti da uno Stato membro ed un'impresa (soggetto unico) in fatto di trasmissioni televisive e l'esercizio di tali diritti sono conciliabili con le norme sulla concorrenza di cui all'articolo 85 in relazione all'articolo 3, lettera f), del trattato CEE allorché l'esercizio da parte dell'impresa in questione di determinate attività e in particolare quella consistente nell'esclusiva: a) trasmissione di messaggi pubblicitari, b) proiezione di films, documentari ed altre opere televisive prodotte nella Comunità, c) scelta discrezionale, distribuzione e trasmissione di messaggi televisivi, films, documentari ed altre opere impedisce, limita o altera la concorrenza a danno dei consumatori comunitari nel settore nel quale opera e nell'intero territorio dello Stato membro, anche se è autorizzato dalla legge.
6. Qualora lo Stato membro si avvalga dell'impresa incaricata di gestire la televisione, anche per quel che riguarda la sua attività commerciale — specie la pubblicità — come impresa incaricata di prestare servizi di pubblico interesse economico, se e in qual misura le norme della concorrenza dell'articolo 85, in relazione all'articolo 3 b) sono incompatibili con l'esecuzione del compito che le è affidato.

7. Se si possa ritenere che siffatta impresa, alla quale è stato attribuito — con legge dello Stato membro — il monopolio televisivo nell'intero territorio dello Stato stesso per trasmissioni televisive di ogni genere, detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune e
8. In caso affermativo, se e in che misura costituisca abuso di posizione dominante l'imposizione ai consumatori comunitari (in assenza di concorrenza sul mercato) di prezzi di monopolio per le trasmissioni pubblicitarie, e del trattamento preferenziale delle stesse a discrezione dell'impresa, e l'esercizio dell'attività ricordata sopra nella questione n. 5 anche per la soppressione della concorrenza nel settore nel quale l'impresa opera.
9. Se e in qual misura oggigiorno la concessione mediante legge ad un unico titolare televisivo del monopolio televisivo nell'intero territorio dello Stato membro, per effettuare trasmissioni televisive di ogni genere, sia conciliabile, da un lato, con lo scopo perseguito dal trattato CEE (preambolo e articolo 2), del costante miglioramento delle condizioni di vita dei popoli europei e del rapido sviluppo del tenore di vita, dall'altro, con l'articolo 10 della convenzione sulla tutela dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950.
10. Se la libertà di espressione, sancita dall'articolo 10 della convenzione europea sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 e il summenzionato fine comunitario del trattato CEE, nominato nel preambolo e nell'articolo 2 del trattato, impongano automaticamente agli Stati membri obblighi e quali, indipendentemente dal vigore di norme scritte del diritto comunitario.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Almelo, con sentenza interlocutoria 29 giugno 1989, nel procedimento penale contro la società Bonfait BV

(Causa 269/89)

(89/C 261/07)

Con sentenza interlocutoria 29 giugno 1989, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 settembre 1989, nel procedimento penale contro la società Bonfait BV, con sede in Denekamp, l'Arrondissementsrechtbank di Almelo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se le disposizioni del Vlees- en Vleeswarenbesluit (regolamentazione olandese in materia di carne e di salumi) possano essere applicate o no a prodotti a base di carne importati nei Paesi Bassi da altri Stati membri.
2. Se dette disposizioni costituiscano misure del tipo contemplato dall'articolo 30 del trattato CEE.
3. Se dette disposizioni servano alla tutela della sanità pubblica nei Paesi Bassi.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con provvedimento 12 luglio 1989, nella causa M. E. van der Laan-Velzeboer e P. C. L. van der Laan contro Ministro dell'agricoltura e della pesca

(Causa 285/89)

(89/C 261/08)

Con provvedimento 12 luglio 1989, pervenuto nella cancelleria della Corte il 15 settembre 1989, nella causa M. E. van der Laan-Velzeboer e P. C. L. van der Laan, residenti in Oudesluis, contro Ministro dell'agricoltura e della pesca, l'Aja, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 3 del regolamento (CEE) 1371/84 della Commissione (1) attualmente regolamento (CEE) 1546/88 della Commissione (2), che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 debba essere interpretato nel senso che la situazione ivi contemplata «esproprio di una parte considerevole della superficie agricola dell'azienda gestita dal produttore, che abbia comportato una riduzione temporanea della superficie aziendale destinata alla coltivazione dei foraggi» comprende del pari il caso in cui fra chi dispone del terreno e l'esecutore di un'opera pubblica sia stato raggiunto un accordo del tipo di cui all'articolo 2 della legge olandese Belemmeringenwet Privaatrecht (Staatsblad 1927, 159), e ciò per evitare l'imposizione di un obbligo di tolleranza del tipo di cui all'articolo 1 di detta legge, in seguito al quale accordo il produttore ha perso temporaneamente la possibilità di usare una parte considerevole della superficie agricola dell'azienda, con il che la superficie destinata alla coltivazione dei foraggi è temporaneamente ridotta, conseguenze che si sarebbero avute anche se il detto obbligo di tolleranza fosse stato imposto.

(1) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.

(2) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

PARERI CONFORMI da 17/89 a 23/89

emessi dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio per consentire alla Commissione di concedere

(89/C 261/09)

i) i seguenti quattro prestiti globali:

- 30 milioni di lire sterline (circa 47,165 milioni di ECU) alla National Westminster Bank plc (Regno Unito)
- 5 milioni di lire sterline (circa 7,861 milioni di ECU) alla TBS Scotland plc (Regno Unito)
- 450 milioni di FF (circa 63,434 milioni di ECU) alla Caisse nationale de crédit agricole (Francia)
- 30 miliardi di Lit (circa 19,642 milioni di ECU) al Mediocredito piemontese, Torino (Italia)

ii) i seguenti tre prestiti di riconversione:

- 4 milioni di lire sterline (circa 6,078 milioni di ECU) alla RHM Foods Limited (Regno Unito)
- 3,45 milioni di lire sterline (circa 5,423 milioni di ECU) alla British Bakeries Limited (Regno Unito)
- 60 milioni di franchi francesi (circa 8,534 milioni di ECU) alla Sorepark SA (Francia)

Il Consiglio ha espresso i suddetti pareri conformi in occasione della 1 348^a sessione del 29 settembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. EVIN

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

Proroga della validità degli elenchi di riserva stabiliti in seguito a concorsi generali

(89/C 261/10)

PE/18/A	Amministratori di lingua italiana, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 217 del 13 settembre 1978;
PE/20/A	Amministratori di lingua danese, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 123 del 17 maggio 1979;
PE/28/A	Amministratori di lingua greca, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 92 del 3 aprile 1984;
PE/91/LA	Traduttori di lingua danese, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 346 del 22 dicembre 1983;
PE/119/LA	Traduttori di lingua portoghese, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 332 del 24 dicembre 1986;
PE/120/LA	Interpreti di lingua greca, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 29 del 9 febbraio 1987;
PE/17/B	Assistenti aggiunti (tipografia), pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 350 del 31 dicembre 1984;
PE/80/C	Commessi centralinisti, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 269 del 24 ottobre 1979;
PE/4/S	Commessi aggiunti (fotocomposizione), pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 117 dell'8 maggio 1982;
PE/2/D	Agenti e operai qualificati (addetti ai traslochi), pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 17 del 21 gennaio 1978.

Con decisione del segretario generale del Parlamento europeo,

— la validità degli elenchi di riserva dei concorsi generali:

PE/20/A, PE/28/A, PE/91/LA, PE/119/LA, PE/120/LA, PE/17/B, PE/80/C, PE/4/S e PE/2/D

è prorogata fino al 30 giugno 1990;

— la validità dell'elenco di riserva del concorso generale

PE/18/A

è prorogata fino al 31 dicembre 1989.

COMMISSIONE

BANDO DI GARA PARZIALE N. 2/89 PER LA VENDITA DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA, INDETTA DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 1781/89

(89/C 261/11)

Con il regolamento (CEE) n. 1781/89 del 21 giugno 1989 ⁽¹⁾, la Commissione ha indetto una vendita, tramite gara permanente, di alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento francese, italiano e spagnolo.

I concorrenti devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ⁽²⁾, a quelle del regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3052/89 ⁽⁴⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione e in particolare quelle riportate in appresso.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1781/89 è indetta la gara parziale n. 2/89 per 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la loro rispettiva capacità sono indicati al capitolo X.

I. Offerte

1. Le offerte devono riguardare un quantitativo d'alcole contenuto in una sola delle cisterne elencate nell'allegato. Tale quantitativo deve essere compreso, per ciascuna offerta, tra 100 e 5 000 hl di alcole a 100 % vol quando l'utilizzazione industriale finale può essere assimilata ad una combustione dell'alcole. Nell'offerta il concorrente può specificare che la sua offerta va ritenuta valida soltanto se l'aggiudicazione riguarda tutto il quantitativo indicato nell'offerta o una parte di esso, predeterminata dal concorrente stesso.
2. Le offerte devono essere depositate presso gli organismi d'intervento interessati, detentori dell'alcole oggetto dell'offerta, nelle seguenti sedi:

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid — Tel. 5222961 — Telex: 23427 SENPA — Telefax: 5219832

— SAV agente per conto dell'ONIVINS, zona industriale, Avenue de la Ballastière BP 231 — F-33505 Libourne Cedex — Tel. 57510303 — Telex: 572025 — Telefax: 57250725

— AIMA, via Palestro 81 — I-00185 Roma — Tel. 474991 — Telex: 620331, 620252, 613003 — Telefax: 4453940, 4953940,

oppure essere inviate ai suddetti indirizzi, per raccomandata.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara parziale n. 2/89 CE-alcole», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento interessato.
4. *Le offerte devono pervenire agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 7 novembre 1989 (ora di Bruxelles).*
5. In ogni offerta deve essere indicato il nome e l'indirizzo del concorrente, oltre ai seguenti dati:
 - a) il numero della cisterna a cui l'offerta si riferisce;
 - b) il volume considerato;
 - c) il prezzo offerto per la partita, espresso in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol;
 - d) l'utilizzazione precisa prevista.
6. Ogni offerta deve essere corredata della prova della costituzione presso i seguenti organismi d'intervento:

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid — Tel. 5222961 — Telex: 23427 SENPA — Telefax: 5219832

⁽¹⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989.

⁽⁴⁾ GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 17.

— SAV agente per conto dell'ONIVINS, zona industriale, Avenue de la Ballastière BP 231 — F-33505 Libourne Cedex — Tel. 57510303 — Telex: 572025 — Telefax: 57250725

— AIMA, via Palestro 81 — I-00185 Roma — Tel. 474991 — Telex: 620331, 620252, 613003 — Telefax: 4453940, 4953940

di una cauzione di 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol o del controvalore in franchi francesi, in pesetas spagnole o in lire italiane.

7. Ogni offerta deve essere corredata della dichiarazione del concorrente di rinunciare a qualsiasi reclamo relativo alla qualità e alle caratteristiche dell'alcole.
8. Ogni offerta deve essere corredata della dichiarazione del concorrente di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1780/89.
9. I tassi di conversione da applicare per la conversione in moneta nazionale sono quelli vigenti la vigilia del giorno della pubblicazione del bando di gara parziale n. 2/89 e riportati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L, nell'allegato III dal regolamento (CEE) n. 1876/89, modificato dal regolamento (CEE) n. 3001/89.

II. Campioni ed esame dell'alcole

1. Gli interessati possono chiedere alla SAV, alla SENPA o all'AIMA campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante di detti organismi d'intervento, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, in pesetas spagnole o in lire italiane, in base al tasso di conversione di cui al capitolo I, punto 9. Il volume del campione, per interessato e per cisterna, non può superare i 5 litri.
2. La SAV, l'AIMA o la SENPA forniscono tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

III. Destinazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita deve essere destinato all'utilizzazione nella Comunità per la realizzazione di progetti di dimensioni limitate, intesi a garantire, tra l'altro, le nuove utilizzazioni industriali di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

Le procedure di controllo della destinazione e dell'utilizzazione sono quelle di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

IV. Aggiudicazione

L'alcole è attribuito al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente. Nel caso in cui siano state presentate varie offerte agli stessi prezzi, e ciò provochi un superamento del quantitativo d'alcole oggetto della gara parziale, l'aggiudicazione viene attribuita:

- a) in percentuale dei quantitativi indicati nelle offerte;
- b) ripartendo il quantitativo globale tra i concorrenti, accordandosi con loro;
- c) per sorteggio.

L'organismo d'intervento interessato informa immediatamente per iscritto, con ricevuta di ritorno, ogni concorrente del seguito riservato alla sua offerta.

V. Dichiarazione d'attribuzione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica e nel contempo fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol o del controvalore in franchi francesi, pesetas spagnole o lire italiane, applicando il tasso di conversione indicato al capitolo I, punto 9.

VI. Presa in consegna — Ritiro

Il ritiro materiale di tutto l'alcole deve essere portato a termine nei tre mesi successivi alla data di ricevimento della notifica.

Il ritiro dell'alcole si effettua dietro presentazione di un buono di ritiro, rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento del quantitativo che viene ritirato.

VII. Pagamento

L'aggiudicatario versa agli organismi d'intervento interessati il prezzo dell'alcole entro il giorno precedente la presa in consegna.

VIII. Cauzioni

La costituzione delle cauzioni e il loro svincolo sono soggetti alle disposizioni comunitarie vigenti in materia, in particolare quelle di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

IX. Termine per l'utilizzazione dell'alcole

L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve avvenire entro un termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

X. ALLEGATO

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole	Contenuto in alcole (% vol)
1. FRANCIA	Sté Deulep 30800 St Gilles du Gard	501	9 625	35	Neutro	+ 96
	Sotrasol z.i. Rte de la Barre 40220 Tarnos	302	10 955	35	Greggio	+ 92
	SIC Sté Stockage internationale B.P. 16 44801 Saint Herblain	40 c	9 372	39	Greggio	+ 92
	PROMA 43, av. Georges Brassens 13230 Port Saint Louis du Rhône	c 2	10 000	35	Greggio	+ 92
	Totale		39 952			
2. SPAGNA	Tarancón (Cuenca)	A 9	25 323	35, 36	Neutro	+ 96
	Totale		25 323			
3. ITALIA	F.lli Cipriani SpA Chizzola di Ala (TN)	155	1 270	35	Neutro	+ 96
		74	826	35	Neutro	+ 96
		104	373	35	Neutro	+ 96
	Dist. Bertolino SpA Partinico (PA) C/da Percianotta Agro di Monreale (PA)	1/A	9 500	35	Neutro	+ 96
	Neri sas Via S. Silvestro n. 6 Faenza (RA)	1	3 604	39	Neutro	+ 96
	Dist. Bonollo SpA Formigine (MO) Loc. Paduni Anagni (FR)	23	5 046	39	Neutro	+ 96
	Caviro Soc. coop. Via Convertite n. 14/13 Faenza (RA)	79	1 793	39	Neutro	+ 96
	Dist. Mazzari SpA Via Giardino 10 S. Agata sul Santerno (RA)	V-1310	1 789	39	Neutro	+ 96
		V-1311	1 084	39	Neutro	+ 96
	Dist. G. Di Lorenzo srl Ponte Valleceppi (PG) Loc. Pontenuovo di Torgiano (PG)	6	9 440	39	Neutro	+ 96
Totale		34 725				
	Totale generale		100 000			

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE APPOGGIA LA SOPPRESSIONE
DELLE FRONTIERE FISCALI**

Il Comitato economico e sociale si è pronunciato a larghissima maggioranza a favore dell'armonizzazione delle imposte indirette a partire dal 1° gennaio 1993. L'approvazione di questo «pacchetto» sulla fiscalità proposto dalla Commissione rientra nella linea delle posizioni assunte dal Comitato sull'argomento nell'ultimo decennio. Essa implica diverse richieste di chiarimenti, suggerimenti specifici e valutazioni di carattere tecnico la cui importanza non sfuggerà a coloro che saranno chiamati ad introdurre ed applicare le decisioni prese dalla Comunità in uno dei settori che interessano da vicino i cittadini e gli operatori economici europei.

75 pagine

Pubblicato in: ES, DE, EN, FR, IT.

N. di catalogo: EX-99-88-011-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 5,50 — Lit 8 500 — FB 250



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

CEDEFOP — CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

GIOVANI IN TRANSIZIONE — L'INVESTIMENTO LOCALE

Un manuale sull'integrazione sociale e professionale dei giovani: iniziative locali e regionali

Nel corso dell'ultimo decennio sono state prese, a livello europeo e nell'ambito dei singoli Stati membri, diverse iniziative per assistere i giovani nella fase di passaggio dalla scuola alla vita attiva. Anche di recente è stata nuovamente sottolineata l'importanza di procedere ad uno sviluppo integrato dei servizi forniti a livello locale per assistere i giovani nella fase di transizione dalla scuola alla vita attiva. Quest'ultima pubblicazione del CEDEFOP elabora alcune proposte per promuovere questa attività di sviluppo integrato.

Il manuale è stato preparato in seguito ad uno scambio di informazioni e di esperienze fra responsabili di progetto ed operatori di settore appartenenti a 6 Stati membri. Le proposte di intervento vengono illustrate da una serie di grafici.

182 pagine

Pubblicato in ES, DE, EN, GR, FR, IT, NL.

N. di catalogo: HX-46-86-581-IT-C ISBN: 92-825-6879-2

Prezzo (esclusa IVA) nel Lussemburgo:

ECU 4 — Lit 6 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo